

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) PERSANO

Seduta del 25/05/2021

FATTO

Nel presente procedimento la parte ricorrente, cointestataria di n. 3 BFP, chiede il rimborso dei titoli con applicazione dei rendimenti indicati sul retro degli stessi, per la complessiva somma di € 60.078,06, oltre interessi legali dalla richiesta al saldo e al rimborso delle spese sostenute per la presentazione del ricorso (€ 20,00), affermando quanto segue:

- è cointestataria di n.3 BFP della serie Q/P, così come di seguito descritti:
 - n. 1 buono fruttifero trentennale serie P (cancellata da una lettera Q) n. 038 (in realtà identificabile con il n. 022) del valore nominale pari a Lire 5.000.000 (oggi, € 2.582,28), emesso in data 15.04.1988;
 - n. 1 buono fruttifero trentennale serie P (cancellata da una lettera Q) n. 053 del valore nominale pari a Lire 5.000.000 (oggi, € 2.582,28), emesso in data 10.02.1990;
 - n. 1 buono fruttifero trentennale serie P (cancellata da una lettera Q) n. 064 del valore nominale pari a Lire 5.000.000 (oggi, € 2.582,28), emesso in data 25.05.1990;
- l'Intermediario ha rimborsato un importo inferiore a quello effettivamente dovuto;

- sul retro di uno solo dei titoli (n. 022) è apposto timbro modificativo recante la seguente dicitura: *“I tassi sono suscettibili di variazioni successive a norma di legge. L’ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data dell’emissione”*;
- sul retro dei restanti due BFP è apposto timbro modificativo Q/P;
- nessuna indicazione era aggiunta per il periodo dal 21° al 30° anno;
- vanno pertanto riconosciuti i rendimenti bimestrali assoluti originariamente previsti.

Nelle proprie controdeduzioni, l’Intermediario in via preliminare eccepisce l’inammissibilità del ricorso per:

- incompetenza temporale dell’Arbitro in quanto la fattispecie oggetto del ricorso attiene a vizi genetici del negozio (la mancata informativa al momento dell’emissione) e pertanto sottratto temporalmente dall’ambito di competenza dell’ABF;
- incompetenza per materia dell’Arbitro essendo i BFP prodotti finanziari emessi dalla Cassa DDPP, disciplinati da norme di carattere speciale in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I del TUB.

Nel merito, chiede il rigetto del ricorso ed eccepisce quanto segue:

- per il BFP 000.022 emesso in data 15/04/1988 che non reca timbro correttivo sul retro, si precisa che in data 11/04/2019 prot. CM/PB – 190310055 è stata corrisposta la somma integrativa di € 19.832,83 pari alla differenza tra il minore rendimento offerto dalla corretta serie di appartenenza “Q” ed il più remunerativo rendimento offerto dall’antecedente serie “P”.
- mentre, per ciò che risulta attinente agli ulteriori due BFP oggetto di ricorso:
 - i buoni appartengono alla serie Q/P;
 - i rendimenti sono quelli previsti dal D.M. 13.06.1986, che stabiliva i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l’importo bimestrale da corrispondere dal 21° anno sino al 30° calcolato sulla base dell’interesse (semplice) corrisposto al 20° anno;
 - il citato decreto non prevede l’apposizione di un timbro relativo ai rendimenti del periodo contestato;
 - ai buoni era pertanto applicato il tasso di interesse previsto per la serie Q/P, e non già quello della serie P, anche con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno;
 - la legittimità di tale condotta è confermata da recente e copiosa giurisprudenza di merito;
 - la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del menzionato decreto ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza.

Nelle proprie repliche la parte ricorrente nega la fondatezza delle eccezioni pregiudiziali sollevate dall’intermediario e ribadisce nel resto le contestazioni formulate e gli importi richiesti nel ricorso.

DIRITTO

Nella presente controversia la parte ricorrente, cointestataria di n. 3 buoni fruttiferi postali della Serie Q/P, lamenta la mancata corresponsione dei rendimenti indicati sul retro degli stessi.

In via preliminare, l'intermediario, eccepisce l'inammissibilità del ricorso affermando l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF, in quanto i buoni in controversia sono stati sottoscritti nell'anno 1988 e nell'anno 1990, e che il *petitum* sarebbe fondato su vizi genetici e non sugli effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009. Eccepisce, inoltre, l'incompetenza per materia di codesto Arbitro, in quanto detti titoli sarebbero prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B.

Le suddette eccezioni sollevate dall'intermediario devono considerarsi non fondate, in quanto, secondo un consolidato orientamento dell'ABF, *“Quanto all'eccezione relativa all'incompetenza dell'Arbitro ratione temporis, occorre considerare che, sebbene le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009» e che i BPF di cui si tratta sono stati emessi in data ben anteriore, parte ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico del rapporto bensì sull'errata determinazione dei rendimenti in sede di liquidazione dei titoli, perciò è a tale data che occorre fare riferimento per stabilire la competenza temporale dell'Arbitro. Poiché i titoli risultano essere stati liquidati nel 2017 e nel 2018, è evidente la competenza temporale dell'adito Arbitro. Quanto, poi, all'eccezione relativa all'incompetenza ratione materiae, sia sufficiente richiamare il costante orientamento contrario di tutti i Collegi dell'ABF, si deve rilevare che, come questo Arbitro ha già avuto più volte occasione di affermare, possono essere a esso sottoposte le controversie aventi a oggetto l'incasso di B.P.F.”* (Collegio di Milano, decisione n. 18327 del 21.10.2020). In senso analogo, si ricordi anche Collegio di Milano, decisione n. 206/2014, Collegio di Milano, decisione n. 1307/2013, Collegio di Roma, decisione n. 5113/2013, Collegio di Napoli, decisione n. 52/2013, nonché Collegio di Coordinamento, decisione n. 5673/2013.

Ciò posto, passando all'esame del merito della controversia, la doglianza della parte ricorrente attiene al diritto a percepire la corresponsione dei rendimenti previsti sul retro dei summenzionati buoni.

La cliente risulta essere titolare di n. 3 buoni fruttiferi postali trentennali (N. 022, N. 053 e N. 064), emessi in date comprese tra il 15.04.1988 ed il 25.05.1990 e, quindi, dopo l'entrata in vigore del D.M. del 13.06.1986.

Dall'analisi dei BFP in atti, si nota che sui buoni N. 053 e N. 064 l'intermediario ha regolarmente apposto il timbro modificativo dei rendimenti per il primo ventennio, secondo la normativa vigente in materia. I rendimenti del primo ventennio di durata dei BFP, pertanto, devono essere calcolati sulla base di quanto indicato su tali timbri modificativi. Risulta, tuttavia, che non è stato apposto alcun timbro modificativo in relazione ai rendimenti dell'ultimo decennio.

La questione delle condizioni di rimborso dei buoni postali fruttiferi oggetto di modifiche nei rendimenti è stata più volte sottoposta all'attenzione dell'Arbitro bancario finanziario.

Si è consolidato l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento dell'ABF (cfr. decisione n. 5674/2013), il quale - condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass. civ., Sez. Un., n. 13979 del 15.06.2007 - ha riconosciuto che *“con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le*

condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono".

Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15.06.2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014).

Nel caso di specie si rileva innanzitutto che i buoni oggetto di controversia sono stati emessi successivamente all'emanazione del decreto ministeriale 13.06.1986, il quale stabilisce (art. 5), per quanto interessa in questa sede, che *"Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera «Q», i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi"* (art. 4). *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

Il richiamato orientamento ha trovato recente conferma con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142 del 03.04.2020, con la quale, in merito al falso affidamento ingenerato nei clienti per effetto della mancata integrazione nel testo cartolare delle determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo anche per il periodo dal 21° al 30° anno, è stato affermato che *"Da quest'angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020)"*

...omissis...

"In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il

rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta”

Orbene nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dal citato D.M. 13.06.1986, i buoni N. 053 e N. 064 nella parte anteriore sono stati correttamente individuati dall'ufficio postale, con la serie “Q/P”.

Come visto, sul retro di tali titoli risulta essere anche stato apposto un timbro relativo ai tassi fino al ventesimo anno. Manca invece nel timbro l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno. L'unico riferimento al rendimento dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno rimane perciò quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo, che pertanto deve trovare applicazione nella determinazione del rendimento, oltre interessi legali a decorrere dal reclamo al saldo (Collegio di coordinamento n. 5304/2013, secondo cui *“Il rimborso, infatti, deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, con la conseguenza che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”*).

Quanto alla domanda relativa al BFP N. 022, che pacificamente non riporta alcuna apposizione di stampigliature esplicitamente modificative dei tassi, neppure riferibili al primo ventennio (è, infatti, unicamente presente un timbro con la seguente generica dicitura: *“i tassi sono suscettibili di variazioni successive a norma di legge. L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data dell'emissione”*), si deve rilevare che l'intermediario ha riconosciuto l'applicabilità dei rendimenti indicati nella tabella a stampa posta a tergo del BFP stesso.

Con riferimento a quest'ultimo BFP, è rilevabile che l'intermediario abbia già provveduto, in data anteriore alla presentazione del ricorso, a riconoscere al ricorrente la somma integrativa pari alla differenza tra il minore rendimento offerto dalla corretta serie di appartenenza “Q” ed il più remunerativo rendimento offerto dall'antecedente “P”.

In definitiva, dunque, il ricorso risulta meritevole di accoglimento limitatamente alle doglianze proposte con riferimento ai buoni N. ***.053 e ***.064.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli nn. *.053 e ***.064, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi dal ricorso al saldo.**

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA